

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 luglio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Serges Prof. Giovanni, Vasselli Avv. Laura, De Sanctis Dr. Gabriele – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. ALDO MONZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.10.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 35 E 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL’ART. 38, COMMA 4 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC – Com. Uff. n. 135 del 19.6.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Aldo Monza.
Ordina l’incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 30 luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete